



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Lettera circolare

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori e Comandanti di reparto degli
Istituti Penitenziari

LORO SEDI

e p. c.

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Direttori degli Uffici di Staff

Alla Segreteria generale

SEDE

m_dg - GDAP
PÙ - 0137372 - 23/04/2018



OGGETTO: Attività degli istituti penitenziari per la tutela della genitorialità della persona detenuta

Nel far seguito alla nota del 25 marzo con la quale la Direzione generale detenuti e trattamento, nel sensibilizzare le SS.LL. sull'importanza delle progettualità a sostegno della relazione parentale, ha avviato, tramite i Provveditorati, un censimento dei progetti/attività orientati su tale versante, si ritiene doveroso tornare sull'argomento alla luce della recentissima **Raccomandazione** del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, che, rivolta ai 47 stati membri, ricorda - con un *focus* specifico sui minori figli di genitori detenuti - che tali minori hanno gli stessi diritti degli altri bambini, incluso il contatto regolare con i loro genitori, ad eccezione se lo stesso sia considerato contrario ai loro migliori interessi.

La particolarità di questa Raccomandazione risiede nella felice circostanza che il Consiglio di Europa ha fatto propri i principi del Protocollo di Intesa tra il Ministro della Giustizia, l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, firmato in data 21 marzo 2014 e rinnovato nel mese di settembre del 2016.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Un Protocollo che, tradotto in diverse lingue, è preso a modello in molti Paesi Europei come confermato nel corso del recente convegno organizzato da *Europris* a Vienna, avente ad oggetto proprio i rapporti dei detenuti con le rispettive famiglie: in tale consesso, l'esperienza italiana - che di quel Protocollo si è nutrita, adottando, in linea con le previsioni in esso contenute, una serie di accorgimenti volti, proprio, a mitigare gli effetti dell'impatto dell'ambiente carcerario sui minori - è stata molto apprezzata.

Tanto premesso, nel confidare che continui ad essere alta l'attenzione delle SS.LL. sulla concreta attuazione del Protocollo, i cui esiti sono oggetto di costante monitoraggio da parte dell'apposito Tavolo permanente ⁽¹⁾, si trasmette la Raccomandazione in questione affinché le linee guida in essa previste, che si accompagnano a quelle già insite nel Protocollo di Intesa, siano calate presso ciascuna realtà, originando auspiccate buone prassi.

Con cordiali saluti

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo

¹ Tavolo previsto dall'articolo 8 del Protocollo e costituito da rappresentanti di ciascuna Amministrazione/Organizzazione firmataria del Protocollo

Strasburgo, 4 aprile 2018

Raccomandazione Rec (2018)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui figli dei genitori detenuti

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è raggiungere una sempre maggiore unità fra i suoi membri, in particolare armonizzando le legge nelle materie di interesse comune;

Considerando il numero significativo di minorenni i cui genitori sono detenuti nelle carceri dei suoi Stati Membri;

Riaffermando che i minori con genitori detenuti hanno gli stessi diritti di tutti gli altri minorenni;

Riconoscendo che gli ostacoli a mantenere le normali relazioni familiari causati dalla detenzione di un genitore e le difficoltà che questi minori ed i loro genitori possono incontrare in ragione di fattori quali la mancanza di qualità nel contatto familiare, la stigmatizzazione e le conseguenze finanziarie, pratiche e psicologiche della detenzione;

Riconoscendo l'impatto della detenzione di un genitore sui figli ed il fatto che il carcere non è un ambiente salutare per i minori;

tenendo conto inoltre che i rapporti fra figli e genitori non sono sempre positivi e sani;

Desiderosi di alleviare l'evitabile impatto sfavorevole della detenzione di un genitore sui minori e sulla competenza genitoriale, allo scopo di proteggere lo sviluppo del minore e di alimentare il ricongiungimento familiare, se opportuno; e riconoscendo che i figli di genitori detenuti sono vulnerabili e che la considerazione dei loro bisogni e dei loro diritti rientra nella Strategia del Consiglio d'Europa sui Diritti dei Minori 2016-2021 e deve far parte delle strategie nazionali multisettoriali e multidisciplinari di tutela del minore;

convinti che il contatto tra figli e genitore detenuto può avere un impatto positivo sul minore, sul genitore detenuto, sul personale e sull'ambiente penitenziario e in definitiva anche sulla società in generale e che il rispetto dei diritti e dei bisogni del singolo figlio e la qualità del suo contatto col genitore detenuto è compatibile con la garanzia dell'ordine e della sicurezza negli istituti;

Considerando che si deve tenere conto dei bisogni speciali dei minori e dei loro genitori detenuti al fine di fornire loro opportunità simili a quelle di altri figli e genitori;

Tenendo conto dei seguenti strumenti legali del Consiglio d'Europa

- Convenzione per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (ETS n. 5)
- Convenzione del Consiglio d'Europa sul Contatto riguardo i Minori (2003);
- Convenzione sul Trasferimento delle persone condannate (ETS n. 112);

- Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Trasferimento delle persone condannate (ETS n. 167);
- Raccomandazione Rec(92)17 sulla coerenza nell'imporre sanzioni e condanne;
- Raccomandazione Rec(93)6 sugli aspetti penitenziari e criminologici del controllo delle malattie infettive compreso l'AIDS ed i problemi relativi alla salute in carcere;
- Raccomandazione Rec(97)12 sul personale coinvolto nell'implementazione delle sanzioni e delle misure;
- Raccomandazione PACE Rec(2000) 1469 sulle mamme con bambini in carcere
- Raccomandazione Rec(2003)22 sulla liberazione condizionale (sulla parola);
- Raccomandazione Rec(2006)2 sulle Regole Penitenziarie Europee;
- Raccomandazione Rec(2006)13 sull'uso della custodia cautelare in carcere, le condizioni in cui essa avviene e la tutela contro gli abusi;
- Raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle Regole Europee per i delinquenti minorenni soggetti a sanzioni o misure;
- Raccomandazione CM/Rec(2010)1 sulle Regole del Probation del Consiglio d'Europa;
- Raccomandazione CM/Rec(2014)4 sulla sorveglianza elettronica;
- Raccomandazione CM/Rec(2017)3 sulle Regole Europee sulle sanzioni e misure nella comunità;

Tenendo inoltre conto della giurisprudenza in materia della Corte Europea dei Diritti Umani:

Tenendo presenti:

- La Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo e la Convenzione Europea sui Diritti Umani
- L'Accordo Modello delle Nazioni Unite sul Trasferimento dei detenuti stranieri e le Raccomandazioni sul trattamento dei detenuti stranieri (1985);
- Le Regole delle Nazioni Unite per il Trattamento delle Donne detenute e le Misure non detentive per autrici di reato (Risoluzione 2010/16);
- Le Regole Minime Standard delle Nazioni Unite per il Trattamento dei Detenuti (Le Regole "Nelson Mandela");
- Il Rapporto ONU CRC e le raccomandazioni della giornata di discussione generale sui "figli dei genitori detenuti" (2011);
- La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- La Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2008/909/GAI sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea
- La Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2008/947/GAI sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni di probation allo scopo della supervisione di misure di probation e sanzioni alternative;
- La Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2008/829/GAI sull'applicazione del principio, fra gli Stati membri dell'Unione Europea, di reciproco riconoscimento di decisioni su misure di controllo come alternative alla custodia cautelare;

Considerando che la politica penale, la prassi sanzionatoria e la generale gestione delle carceri negli Stati membri deve essere guidata da standard e principi comunemente concordati relativi al sostegno ed alla tutela dei figli con genitori detenuti;

Concordando che occorre sviluppare ulteriori standard aggiuntivi etici e professionali per guidare le autorità nazionali, compresi i giudici, i procuratori, le amministrazioni penitenziarie, le agenzie di probation, la polizia, i servizi per il benessere dell'infanzia ed altre agenzie di sostegno per quanto riguarda i diritti dei minorenni e dei loro genitori detenuti;

Tenendo conto dei principi costituzionali, delle tradizioni giuridiche e dell'indipendenza della magistratura nei suoi Stati membri;

Riconoscendo che una serie di autorità ed agenzie in contatto con minori che possono essere colpiti dalla detenzione di un genitore e che tali organi hanno necessità di una serie coerente di principi guida in linea con gli standard del Consiglio d'Europa,

Raccomanda che i governi degli Stati membri:

- **Siano guidati nella loro legislazione, politica e prassi dalle regole contenute nell'appendice alla presente raccomandazione;**
- **Facciano in modo che la presente raccomandazione ed il relativo rapporto di accompagnamento siano tradotti e diffusi quanto più ampiamente possibile ed in modo speciale a tutte le autorità interessate, alle agenzie, ai professionisti ed alle associazioni che si occupano di figli di detenuti, ed anche ai genitori detenuti stessi.**

Appendice alla Raccomandazione CM/Rec(2018)xxx

I. Definizioni, valori di base e portata della raccomandazione

Definizioni

Per gli scopi di questa Raccomandazione:

- a. **Minore**¹ significa ogni essere umano sotto i diciotto anni di età;
- b. **Carcere** indica un istituto dedicato principalmente alla detenzione di imputati o condannati;
- c. **Genitore detenuto** significa un genitore (come definito dalla legge nazionale) detenuto;
- d. **Bambino in carcere**² si riferisce ad un bambino nato in carcere o che vive in carcere con un genitore
- e. **Autorità giudiziaria** indica un tribunale, un giudice o un procuratore.

Valori di base

La presente raccomandazione è redatta sulle seguenti basi:

- In tutte le questioni che riguardano i minori, i diritti ed il migliore interesse dei minori stessi deve essere la considerazione primaria, tenendo presente anche che i figli di genitori detenuti non hanno commesso reati e non devono essere trattati come persone in conflitto con la legge in conseguenza delle azioni accertate o presunte di loro genitori.
- A tutti i minori, senza discriminazioni ed indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori, è garantito il godimento dei diritti, dei principi, delle libertà e delle opportunità stabilite dalla Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, compreso il diritto ad avere tutelato il loro miglior interesse, il diritto allo sviluppo; **il diritto a vedere rispettate le loro opinioni, ed il diritto a mantenere rapporti personali e contatti diretti coi genitori regolarmente.**
- È necessario tutelare il diritto e la necessità del minore ad un legame emotivo continuo con il genitore detenuto, il quale ha il dovere ed il diritto di svolgere il suo ruolo genitoriale e di promuovere esperienze positive per i suoi figli.
- **I figli, la famiglia, la relazione fra genitori e figli ed il ruolo del genitore detenuto in tale relazione hanno bisogno di essere sostenuti prima, durante e dopo la detenzione. Tutti gli interventi e le misure promosse per sostenere i figli di genitori detenuti ed i loro rapporti con quel genitore devono fare in modo di non creare stigmatizzazione e discriminazione contro questi minori.**

¹ "Child" o "children" nel testo inglese. È stato tradotto in italiano, secondo il contesto, con "minore", "minorenne", "figlio/figli", "figlio minorenne" o "figli minorenni". N. d. T.

² Infant nel testo inglese. N. d. T.

- Sensibilizzazione, modifiche culturali ed integrazione sociale sono necessari per superare il pregiudizio e la discriminazione che nascono dalla detenzione di un genitore.

Portata

La presente raccomandazione si applica ai figli minorenni con genitori in carcere, compresi bambini molto piccoli che si trovano in carcere con uno dei genitori.

II. Principi base

1. I minori con genitori detenuti devono essere trattati con rispetto per i loro diritti umani e con il dovuto riguardo per la loro particolare situazione ed i loro bisogni. Tali minori devono avere l'opportunità di far ascoltare le proprie opinioni, direttamente o indirettamente, in relazione alle decisioni che li riguardano. Le misure che garantiscono la tutela del minore, compreso il rispetto del miglior interesse del minore, per la sua vita familiare e la sua privacy devono essere integrali a questo trattamento così come devono esserlo le misure che sostengono il ruolo del genitore detenuto dall'inizio della detenzione e dopo la scarcerazione.

2. Quando si sta considerando di infliggere una pena detentiva, si deve tenere conto dei diritti e del migliore interesse di ogni figlio minore che ne sarà coinvolto e devono essere usate alternative alla detenzione per quanto possibile ed opportuno, specialmente nel caso in cui il genitore è la persona che principalmente si prende cura del minore.

3. Ogni volta che è detenuto un genitore, si deve prendere seriamente in considerazione il fatto di assegnarlo ad un istituto vicino ai figli.

4. Quando si decide di trasferire detenuti condannati in o da uno Stato dove risiedono i figli si deve dare il giusto peso al migliore interesse e benessere dei figli, nel considerare lo scopo riabilitativo del trasferimento.

5. L'amministrazione penitenziaria deve sforzarsi di raccogliere informazioni all'ingresso [in istituto] in merito ai figli dei detenuti.

6. Le autorità nazionali devono sforzarsi di assegnare risorse sufficienti a tutte le istituzioni ed alle organizzazioni della società civile per sostenere i minori con genitori detenuti e le loro famiglie, per permettere loro di affrontare con efficacia la loro particolare situazione ed i loro bisogni specifici, anche offrendo sostegno logistico e finanziario, laddove necessario, per mantenere i contatti.

7. Deve essere impartita un'adeguata formazione sulle politiche, le prassi e le procedure di contatto coi minori a tutto il personale che ha contatti regolari con i figli di genitori detenuti.

III Detenzione in strutture delle forze dell'ordine, ordinanze giudiziarie e condanne

8. Si deve considerare attentamente, da parte della polizia, l'impatto che l'arresto o la detenzione di un genitore può avere sui figli minori presenti. In tali casi, se possibile, l'arresto deve essere compiuto in assenza dei figli o almeno in maniera rispettosa della sensibilità di essi.

9. L'applicazione di restrizioni al contatto di un genitore arrestato o in attesa di giudizio deve essere eseguita in maniera tale da rispettare il diritto dei figli a rimanere in contatto coi genitori.

10. Fatta salva l'indipendenza della magistratura, prima di emettere un'ordinanza o una sentenza contro un genitore, si deve tenere conto dei diritti e delle necessità dei figli minori e del potenziale impatto su questi. La magistratura deve esaminare la possibilità di una ragionevole sospensione della custodia cautelare o dell'esecuzione di una condanna detentiva e la possibile sostituzione di questa con misure o sanzioni alternative.

11. Quando si concedono permessi ai genitori detenuti si deve tenere conto degli eventi significativi nella vita dei figli - quali compleanni, primo giorno di scuola, ricoveri ospedalieri.

IV. Condizioni di detenzione

Ammissione

12. Prima dell'ingresso o al momento dell'ingresso [in istituto], alle persone con responsabilità di cura sui minori deve essere consentito di dare disposizioni per quei figli, tenendo conto del migliore interesse del minore.

13. All'ingresso, l'amministrazione deve registrare il numero e l'età dei figli che un detenuto ha, e chi si sta occupando attualmente di essi e cercherà di tenere sempre aggiornate queste informazioni.

14. Subito dopo l'ingresso ed in caso di trasferimento, le autorità penitenziarie devono dare assistenza ai detenuti che sono genitori, che desiderano farlo, nel comunicare la loro detenzione o nuova destinazione ai figli (ed a chi se ne sta prendendo cura) o nel fare in modo che tale informazione sia inviata a quei destinatari.

15. Il carcere deve dare sostegno ed informazioni per quanto possibile relativamente alle modalità di contatto e visita, alle procedure ed alle regole interne in maniera adeguata ai minori ed in diverse lingue e formati, se necessario.

Assegnazione, comunicazione, contatto e visite

16. Fatte salve le esigenze di amministrazione della giustizia e di sicurezza, l'assegnazione di un genitore detenuto ad un particolare carcere deve, se opportuno e se nel migliore interesse del minore, essere eseguita in maniera tale da facilitare il mantenimento del contatto fra genitori e figli, le relazioni e le visite, senza indebiti pesi finanziari o logistici.

17. I figli minorenni devono di norma essere autorizzati a far visita ad un genitore detenuto entro la settimana successiva all'ingresso in istituto del genitore e, da allora in poi, con regolarità e spesso. I colloqui a misura di bambino devono essere autorizzati almeno una volta alla settimana, con visite più brevi e più frequenti per i figli molto piccoli.

18. I colloqui devono essere organizzati in maniera tale da non interferire con la frequenza scolastica. Se non sono possibili visite settimanali allora devono essere favoriti colloqui più lunghi e meno frequenti che permettano una maggiore interazione fra genitore e figlio.

19. Nei casi in cui l'attuale prestatore di cure del minore non sia disponibile ad accompagnare la visita di un minore, si devono cercare soluzioni alternative, quali essere accompagnati da personale qualificato o rappresentanti di organizzazioni che operano in questo settore o da un'altra persona, come più opportuno..

20. Deve essere previsto nella sala d'aspetto e nella sala visite del carcere uno spazio apposito adatto ai bambini (con scaldabiberon, tavolo per il cambio pannolini, materiale da disegno, giochi, ecc.) in cui i bambini si sentano al sicuro, benvenuti e riconosciuti. I colloqui in istituto devono provvedere un ambiente favorevole al gioco ed all'interazione col genitore. Si deve anche pensare a concedere colloqui in strutture prossime all'istituto penitenziario, al fine di promuovere, mantenere e sviluppare le relazioni fra genitori e figli nel contesto più normale possibile.

21. Si devono adottare misure per fare in modo che il contesto della visita sia rispettoso della dignità del fanciullo e del diritto alla riservatezza, compresa la facilitazione dell'accesso e dei colloqui con minorenni con bisogni speciali.

22. I colloqui con i genitori detenuti da parte di familiari che vivono a grandi distanze dal luogo di detenzione devono essere disposti in maniera flessibile, che può significare permettere ai detenuti di cumulare i momenti di visita cui hanno diritto.

23. I controlli di sicurezza sui minorenni devono essere svolti con particolare attenzione, in maniera tale da rispettare la dignità e il diritto alla privacy dei minorenni e la loro integrità fisica e psicologica. Qualunque perquisizione intima sui minorenni, comprese quelle delle cavità corporali, è proibita.

24. Ogni perquisizione dei detenuti prima dei colloqui deve essere svolta in maniera tale da rispettare la loro dignità umana al fine di permettere loro di interagire positivamente coi figli durante i colloqui. **Per quanto possibile, i figli minorenni devono essere autorizzati a lasciare la zona di visita prima del detenuto, poiché ciò per alcuni minori può essere traumatico.** Se ai detenuti gli abiti sono forniti dalle autorità penitenziarie, tali abiti non devono ledere la loro dignità, in particolare durante i colloqui con i figli.

25. Ai sensi della normativa e della prassi nazionale, l'uso della tecnologia telefonica ed informatica fra una visita e l'altra (videoconferenze, i sistemi di telefonia mobile e di altro genere, Internet, anche con le funzioni di videocamera e chat) deve essere incoraggiato e non deve comportare costi eccessivi. Ai genitori detenuti deve essere data assistenza finanziaria per i costi delle comunicazioni con i figli minorenni se i loro mezzi non glielo consentono. Questi mezzi di comunicazione non devono mai essere visti come un'alternativa che sostituisca gli incontri di persona fra figli e genitori detenuti.

26. Le regole per fare e ricevere telefonate ed altre forme di comunicazione con i figli minori devono essere applicate in maniera flessibile per massimizzare le

comunicazioni fra detenuti-genitori e figli. Quando ciò è possibile, i figli devono essere autorizzati ad avviare comunicazioni telefoniche coi genitori detenuti.

27. Si devono prendere provvedimenti per facilitare un genitore detenuto – che desideri farlo – a partecipare efficacemente alla cura parentale dei propri figli, anche comunicando con la scuola, i servizi per la salute ed il welfare, e adottando decisioni in tali ambiti, tranne nei casi in cui ciò non sia nel miglior interesse del fanciullo.

28. Le attività fra genitori e figli devono comprendere visite in carcere prolungate in occasioni speciali (Festa della Mamma, Festa del Papà, vacanze di fine anno, ecc.) ed altre visite per sviluppare la relazione genitore-figlio, oltre alle visite ordinarie. In tali occasioni, si dovrebbe considerare di far indossare, al personale penitenziario in servizio nelle aree colloqui, abiti meno formali, nello sforzo di normalizzare l'atmosfera.

29. I figli minorenni devono essere autorizzati, se fattibile e se nell'interesse del minore, e con il sostegno di un adulto, a visitare o a ricevere informazioni (comprese le fotografie) sulle zone in cui il genitore detenuto passa il tempo, anche della camera di pernottamento.

30. Si devono adottare misure speciali per incoraggiare e permettere ai genitori detenuti di mantenere contatti regolari e significativi coi figli minorenni e salvaguardare il loro sano sviluppo. Le restrizioni imposte ai contatti fra i detenuti ed i loro figli devono essere applicate solo in maniera eccezionale, per il tempo più breve possibile al fine di alleviare l'impatto negativo che tali restrizioni possono avere sui minori e per tutelare il loro diritto ad avere un legame continuo affettivo col genitore detenuto.

31. Il diritto di un minore al contatto diretto deve essere rispettato anche nei casi in cui si adottano sanzioni o misure disciplinari nei confronti del genitore detenuto. Nei casi in cui le esigenze di sicurezza sono così rilevanti da rendere necessari i colloqui senza contatti fisici, si devono adottare ulteriori misure per fare in modo di sostenere il legame genitore-figlio.

Permessi penitenziari

32. Allo scopo di tutelare i minori dall'ambiente penitenziario spesso rigido, prepararli al ritorno del genitore, e affinché i genitori siano presenti in eventi significativi della loro vita, si devono concedere e facilitare, laddove possibile, i permessi ai detenuti per tornare a casa. Ciò è particolarmente importante durante il periodo precedente alla scarcerazione, fornendo loro più opportunità per riprendere pienamente il ruolo parentale e assumere nuovamente le loro responsabilità una volta scarcerati.

Ordine e sicurezza

33. Per garantire la protezione del minore ed il suo benessere, si deve compiere ogni sforzo per incrementare il reciproco rispetto e la tolleranza e per prevenire comportamenti potenzialmente dannosi fra i detenuti, i figli e le famiglie, il personale penitenziario e altre persone che lavorano nell'istituto o che lo stanno visitando. L'ordine e la sicurezza, in

particolare la sicurezza dinamica sono alla base di tutti gli sforzi per mantenere un'atmosfera amichevole e positiva in carcere.

Bambini molto piccoli in carcere

34. Per garantire ad un minore il diritto al più elevato livello di salute possibile, si devono offrire alle mamme in carcere adeguate cure sanitarie prima e dopo il parto, sostegno ed informazioni. I mezzi di contenzione non si devono mai usare su donne durante il travaglio, durante il parto ed immediatamente dopo il parto. Le disposizioni e le strutture per la cura pre- e post-natale in carcere devono rispettare, per quanto possibile, la diversità culturale.

35. Un bimbo nato da una mamma detenuta deve essere registrato e dotato di certificato di nascita senza indugio, gratuitamente ed in linea con gli standard applicabili nazionali ed internazionali. Il certificato di nascita non deve citare il fatto che il bimbo è nato in un carcere.

36. I bambini in tenera età devono restare in carcere con il genitore solo quando ciò è nel migliore interesse del bambino e secondo la normativa nazionale. Le decisioni relative che consentono o meno ad un bambino in tenera età di rimanere col genitore in carcere devono essere adottate caso per caso. I bambini piccoli in carcere coi genitori non devono essere trattati da detenuti e devono godere degli stessi diritti, libertà ed opportunità di tutti i bambini, per quanto possibile.

37. Le disposizioni e le strutture per la cura dei bambini che si trovano in carcere con un genitore, comprese le strutture dove vivono e dormono, devono essere a misura di bambino e devono:

- Garantire che il migliore interesse e l'incolumità dei bambini che vivono in carcere siano una priorità come lo sono i diritti dei bimbi, compresi quelli riguardanti il loro sviluppo, il gioco, la non discriminazione e il diritto di essere ascoltati;
- Salvaguardare il benessere del bambino e promuoverne un sano sviluppo, anche con l'offerta di servizi sanitari, e facendo in modo che specialisti ne controllino lo sviluppo in collaborazione coi servizi sanitari della società libera;
- Garantire che tutti i bambini che vivono in carcere possano accedere liberamente ad aree all'aperto nel carcere e possano accedere al mondo esterno con l'adeguato accompagnamento e frequentino la scuola dell'infanzia;
- Promuovano l'attaccamento tra genitore e figlio, permettendo che si sviluppi quanto più normalmente possibile la relazione figlio-genitore, permettendo al genitore di esercitare un'adeguata potestà genitoriale sul figlio e fornendo quante più opportunità possibili al genitore detenuto di trascorrere tempo col proprio figlio;
- Sostenere il genitore detenuto che vive col bimbo e facilitare lo sviluppo della sua competenza genitoriale, facendo in modo che gli si offrano occasioni di prendersi cura del figlio, di cucinare pasti per lui, di prepararlo per andare a scuola e di trascorrere del tempo giocando con lui, sia all'interno della struttura che nelle aree aperte.

- Per quanto possibile garantire ai bambini piccoli di poter accedere a livelli simili di servizi e sostegno a quelli disponibili nella società libera e che l'ambiente offerto per la crescita di questi bambini sia quanto più possibile vicino a quello di un bimbo fuori dal carcere.
- Fare in modo di facilitare il contatto col genitore, i fratelli e le sorelle e gli altri familiari che vivono fuori dal carcere, a meno che ciò non rientri nel miglior interesse del bambino.

38. Le decisioni relative a quando un bimbo piccolo deve essere separato dal genitore devono basarsi su valutazioni individuali e sul migliore interesse del minore, nel quadro della normativa nazionale in materia.

39. La transizione del bambino piccolo dall'istituto penitenziario deve essere effettuata con sensibilità, soltanto quando sono state individuate soluzioni alternative adatte per prendersi cura del minore e, nel caso di detenuti stranieri, in consultazione con i servizi consolari, se opportuno.

40. Dopo che i bambini in tenera età sono stati separati dal genitore detenuto, ed affidati alle famiglie o ai parenti o ad altre cure, ai bambini devono essere date quante più opportunità possibili e strutture adeguate per incontrare il genitore detenuto, tranne quando ciò non è nel loro migliore interesse.

Programma di trattamento e preparazione per la scarcerazione

41. Per promuovere un positivo svolgimento dell'attività parentale, si deve prendere in considerazione, nella redazione del programma di trattamento, di poter inserire programmi ed altri interventi per sostenere e sviluppare una positiva relazione genitore-figlio. Il sostegno specifico e gli obiettivi da apprendere comprendono: mantenere la massima responsabilità genitoriale durante la detenzione; minimizzare l'impatto della detenzione sui loro figli minorenni; sviluppare e rafforzare costruttive relazioni genitore-figlio; e preparare l'integrazione nella vita familiare dopo la scarcerazione.

42. Per rafforzare le relazioni genitore-figlio, le autorità penitenziarie devono usare quanto più possibile opzioni quali i permessi di uscita, le carceri aperte, le case famiglia ed i programmi ed i servizi nella comunità, per facilitare la transizione dalla detenzione alla libertà, per ridurre la stigmatizzazione, per ristabilire il contatto con le famiglie quanto prima e minimizzare l'impatto del genitore detenuto sui figli minorenni.

43. Per lo stesso scopo, le decisioni relative alla liberazione anticipata devono tenere conto delle responsabilità di cura del detenuto, ed anche dei particolari bisogni di reinserimento nella famiglia.

Transizione

44. Per promuovere un sano sviluppo del minore e per aiutare gli ex-detenuti a reinserirsi con i figli e la famiglia devono essere offerti sostegno e cura da parte del servizio penitenziario, di probation o di altre agenzie specializzate nell'assistere i detenuti, come più opportuno. Le autorità penitenziarie, in cooperazione coi servizi di

probation, i servizi sociali, i gruppi della comunità locale e le organizzazioni della società civile devono progettare e applicare programmi globali di reinserimento prima e dopo la scarcerazione, che tengano conto dei bisogni specifici dei detenuti che riassumono il loro ruolo genitoriale nella comunità.

Sviluppo di politiche

45. Ogni nuova politica o misura proposta dall'amministrazione penitenziaria o per essa, che può avere impatto sul contatto ed i rapporti fra genitori e figli deve essere sviluppata con la dovuta considerazione dei diritti e dei bisogni dei minori.

V. Personale che opera con e per i minori ed i loro genitori detenuti

46. Il personale che viene in contatto con i minorenni ed i loro genitori detenuti deve rispettarne i diritti e la dignità. Le amministrazioni penitenziarie devono selezionare e nominare "operatori per i bambini e/o famiglie", fornendoli di risorse, il cui ruolo sia anche il sostegno ai figli di genitori detenuti, facilitare le visite in ambienti a misura di bambino, fare da collegamento con altre agenzie coinvolte, gli operatori e le associazioni in materie relative ai figli ed ai loro genitori detenuti.

47. Il personale che viene in contatto con i minorenni ed i loro genitori detenuti devono ricevere una formazione su: come rispettare i bisogni ed i diritti dei minorenni; l'impatto della detenzione e del contesto carcerario sui minorenni; il ruolo genitoriale; come sostenere i detenuti che sono genitori ed i loro figli e come comprendere meglio i problemi particolari cui tali detenuti si trovano di fronte; come rendere a misura di bambino i colloqui; come svolgere le perquisizioni sui bambini in modo adatto ai minori.

48. Per garantire l'efficienza e la qualità del sostegno, della protezione e delle cure offerte ai minori ed ai loro genitori detenuti, i programmi di formazione del personale devono essere basati sull'evidenza, riflettere le attuali leggi e prassi nazionali e gli standard e le norme sui diritti umani internazionali e continentali relativi ai minori, e devono essere regolarmente riveduti.

Un approccio multi-agenzia e intersettoriale

49. Le autorità nazionali competenti devono adottare un approccio multi-agenzia e intersettoriale per promuovere, sostenere e tutelare con efficacia i diritti dei minorenni con genitori detenuti, considerando il migliore interesse dei minori. Ciò comporta la cooperazione con i servizi di area penale esterna, le comunità locali, con i garanti dei minorenni o altri funzionari responsabili per la tutela dei diritti dei minorenni, ed anche altri enti interessati, fra cui le organizzazioni della società civile che offrono sostegno ai figli minorenni ed alle famiglie.

VI. Monitoraggio

50. I ministeri competenti ed i garanti dei minori o altri organi nazionali responsabili della tutela dei diritti dei minori devono controllare il rispetto e lo sviluppo dei diritti e degli interessi dei bambini con genitori detenuti, compresi di

quelli che si trovano in carcere con il genitore, e devono fare regolari rapporti in merito, adottando se opportuno misure adeguate.

VII. Ricerca e valutazione di prassi e politiche a misura di bambino

51. Si devono creare gruppi di esperti multidisciplinari e multi-agenzia, che coinvolgono i figli con genitori detenuti, per valutare come i figli sperimentano la detenzione del genitore, il contatto e le relazioni coi genitori detenuti e per suggerire miglioramenti alle attuali politiche e prassi.

52. Si devono raccogliere sistematicamente dati statistici da fonti penitenziarie e del welfare dei minori e pubblicarli, insieme con informazioni sui figli di genitori di detenuti e con repertori di buone prassi.

53. Si devono mettere a disposizione fondi per sostenere la ricerca sui figli dei genitori detenuti per contribuire allo sviluppo delle politiche e promuovere le migliori prassi in questo settore.

54. Si deve valutare e rivedere regolarmente l'applicazione di prassi e politiche a misura di bambino relative ai figli di genitori detenuti, anche dei relativi standard internazionali. Tale revisione può coinvolgere i ministeri interessati le amministrazioni penitenziarie, i servizi sociali, i garanti dei minorenni o altri organi per la tutela dei diritti dei umani responsabili per la tutela dei diritti dei minorenni, ed anche altri organi istituzionali e non istituzionali, fra cui le organizzazioni della società civile.

VIII. Lavoro con i media e con la pubblica opinione

55. Le informazioni offerte ai e dai media non devono violare il diritto alla privacy dei minorenni e delle loro famiglie, comprese le regole di protezione dei dati, e qualunque rapporto dei media deve essere effettuato con sensibilità nei confronti dei minori.

56. Ai mezzi di comunicazione di massa, ai professionisti ed all'opinione pubblica devono essere forniti dati affidabili ed aggiornati ed esempi di buone prassi per aumentare la loro consapevolezza riguardo i numeri dei minorenni coinvolti e l'impatto della detenzione dei loro genitori, e per evitare gli stereotipi negativi e la stigmatizzazione dei figli con genitori detenuti.

Traduzione di Andrea Beccarini
Funzionario Linguistico A III F4
Sezione Relazioni Internazionali
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria